

Deliberazione consiliare 18 dicembre 2002, n. 197

Istituzione Gonfalone d'argento.

omissis

1) E' istituita una onorificenza del Consiglio regionale denominata "il Gonfalone d'argento";

2) l'onorificenza consiste nella riproduzione in argento del Gonfalone della Regione Toscana, con unita targhetta riportante la dicitura "Consiglio regionale", il nome del destinatario e la data del conferimento;

3) Il Gonfalone d'argento è conferito a persone fisiche italiane o straniere i cui riconosciuti meriti nel campo della scienza, della cultura, delle arti, del lavoro, della politica, dello sport, delle relazioni internazionali, siano emersi in occasione di particolari eventi verificatisi nel corso dell'anno, recando lustro alla comunità toscana o significativi riflessi a onore della comunità nazionale o internazionale;

4) Il conferimento del Gonfalone d'argento è disposto dal Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, anche su segnalazione di membri del Consiglio regionale;

5) Il nominativo della persona che ha ottenuto l'onorificenza è iscritto in apposito albo conservato presso la Presidenza del Consiglio;

6) il presente provvedimento è pubblicato in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell' articolo 3, comma 1 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del B.U.R.T. e norme della pubblicazione degli atti della Regione Toscana) così come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2000, n.63 .

omissis